

LICITAZIONE PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HANDLING PRESSO L’AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art.1 - Definizioni

Nel testo del presente Capitolato il termine “Appaltante” designa la società di gestione SO.G.A.S. S.p.A. - Aeroporto di Reggio Calabria, il termine “Impresa” designa la ditta aggiudicataria dell’appalto ed il termine “servizio” designa il servizio oggetto dell’appalto.

Art. 2 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di alcuni dei seguenti servizi di HANDLING nell’ambito dell’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, il pontile marittimo nonché presso il Terminal di Messina:

- servizio di assistenza passeggeri e bagagli;
- servizio di assistenza operazioni in pista;
- servizio di assistenza pulizia aeromobili e servizi di scalo;
- servizio di assistenza passeggeri e bagagli, compresi gli incassi delle eventuali relative eccedenze, movimentazione e gestione bagagli presso il Terminal di Messina, il Pontile aeroportuale ed il Terminal di Reggio Calabria,

secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel programma per l’espletamento dei servizi di handling e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18/99 allegato A.

L’Impresa si obbliga ad eseguire eventuali ulteriori servizi, anche se non strettamente correlati ai servizi di assistenza passeggeri, che le venissero eventualmente richiesti dalla società appaltante.

Art. 3 Riferimenti normativi

1. D.M. 18/99, allegato A;
2. Codice della navigazione;
3. Circolare ENAC APT02/A.
4. tutte le leggi, di fonte anche regolamentare, applicabili allo specifico settore in appalto, che l’impresa dichiara di conoscere e rispettare.

Art. 4 Durata del contratto – Rinnovo

Il servizio avrà la durata di un anno, decorrente dall’avvio di esecuzione del servizio. In particolare So.g.a.s. S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 163/2006, di esercitare l’opzione per la proroga e/o il rinnovo del contratto, per un

periodo massimo di ulteriori 12 mesi, con atto unilaterale da comunicarsi entro i 60 giorni antecedenti la data della scadenza contrattuale.

L'avvio del servizio – che può intervenire anche in via d'urgenza, prima della stipula contrattuale - è comunque subordinato all'esito positivo dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'Impresa.

Art. 5 Corrispettivo del servizio — Pagamenti

Il corrispettivo del servizio è determinato sulla base dei servizi di assistenza richiesti, variabili in relazione all'effettiva attività svolta. **Si specifica che il corrispettivo per i servizi da svolgersi presso il Terminal di Messina, non ancora attivi, sarà riconosciuto solo in caso di effettivo svolgimento dei medesimi.**

I pagamenti relativi ai corrispettivi economici del servizio saranno effettuati in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario a 60 gg. dffm (data fattura fine mese), intendendosi come data fattura quella di trasmissione della medesima a Sogas. Sono comunque possibili diverse modalità di pagamento, migliorative per Sogas, da concordarsi nella fase di negoziazione.

Art. 6 Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

Non è ammessa la parcellizzazione delle categorie di cui all'allegato A del D. lgs. 18/99.

Non è ammesso il subappalto e la cessione di tutto o di parte del servizio, a pena di risoluzione dell'affidamento (e di perdita del deposito cauzionale definitivo ove previsto), fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la società ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;

Art. 7 Requisiti tecnici e obblighi contrattuali a carico dell'impresa

Nell'espletamento del servizio l'impresa è tenuta a prestare ed a rispettare:

1. l'impegno al costante mantenimento delle unità necessarie all'espletamento dei servizi, nonché al loro adeguamento in funzione del variare delle infrastrutture e/o dei flussi di traffico, sempre in base alle richieste fornite di volta in volta da Sogas Spa nelle modalità che saranno successivamente concordate;
2. l'impegno al costante mantenimento delle unità necessarie di cui al programma di espletamento dei servizi; questo comporta l'obbligo a carico dell'impresa della immediata sostituzione del personale originariamente programmato in turno, in caso di loro impedimento, con altre unità parimenti in possesso dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell'espletamento del servizio di che trattasi, senza che ciò comporti ritardi nei servizi da rendere o maggiorazioni economiche a qualunque titolo fatturabili.
3. l'impegno al rispetto del Regolamento di Scalo redatto in base all'APT 19 ENAC e regolarmente adottato e reso cogente con Ordinanza Enac nr. 3/2006, in tutto il suo contenuto, nonché al rispetto di tutte le Ordinanze in vigore emanate dalla locale Direzione Aeroportuale, delle procedure e/o

istruzioni operative redatte dal gestore, del manuale d'aeroporto e del manuale delle operazioni redatti rispettivamente in base alle Circolari Enac APT 16 e APT 02 A, e di tutta la normativa di settore, sia essa di carattere generale ovvero speciale, di natura interna ovvero comunitaria o di altra derivazione, purché trovi applicazione nel settore specifico di espletamento delle attività di che trattasi;

4. l'obbligo di documentare la turnazione in essere con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta del committente;
5. l'obbligo di segnalare al competente ufficio Sogas qualsiasi anomalia o inconsueto accadimento rispetto all'andamento ordinario del naturale espletamento dei servizi, sia esso relativo a episodi che coinvolgano più soggetti, passeggeri, beni e/o funzionalità degli apparati, in tempo reale rispetto al verificarsi dell'evento occorso e secondo le modalità che saranno dallo stesso ufficio indicate;
6. l'obbligo di soddisfare le richieste di volta in volta avanzate dalla Sogas, in ordine al potenziamento o alla riduzione delle prestazioni lavorative, in funzione delle eventuali intervenute variazioni delle esigenze societarie del gestore e/o aeroportuali, senza alcuna variazione del prezzo unitario contrattuale, nel caso di variazioni temporanee e/o comunque non significative. Nel caso in cui si dovessero invece manifestare nuove ed imprevedibili esigenze, tali da rendere necessaria l'estensione del servizio, l'impresa si obbliga sin d'ora ad assumere gli eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi agli stessi prezzi e condizioni stabiliti per il servizio originario. In tal caso si farà dunque riferimento all'eventuale integrazione oraria ed al ribasso offerto in sede di gara;
7. l'obbligo di essere in possesso del requisito di idoneità professionale degli addetti, sia dei requisiti tecnico professionali dell'impresa, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 18/99 Allegato A, dalla Circolare ENAC APT02/A e s.m.i., e dal Codice della Navigazione.
8. l'obbligo di espletare i servizi con standard di qualità adeguati, nonché a quelli eventualmente di volta in volta comunicati dal gestore nel rispetto dei minimi di scalo, e rispettare le prescrizioni del regolamento di cui al D. lgs. n. 18/99 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate dall'Amministrazione dei Trasporti e dalle altre competenti autorità;
9. l'obbligo di adeguamento a tutte le prescrizioni che verranno impartite dall'ufficio competente del gestore;
10. l'obbligo di custodire, secondo la normale diligenza, gli strumenti, le apparecchiature e le attrezzature di proprietà della Sogas utilizzate per lo svolgimento del servizio;
11. l'obbligo di provvedere alla conduzione degli impianti affidati dal gestore secondo la dovuta diligenza, e di segnalare tempestivamente a Sogas i guasti che dovessero verificarsi affinché la stessa possa provvedere al ripristino della loro funzionalità, e obbligo di annotazione del verificarsi di tale anomalia sul registro contenente i rapporti giornalieri di attività;
12. in relazione al punto precedente, stante l'onere in capo al gestore di provvedere a proprio carico a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva, nonché alla riparazione dei guasti degli apparati, il gestore non si farà carico dei guasti degli apparati cagionati da una cattiva conduzione e utilizzo degli stessi da parte dell'impresa affidataria del servizio, che pertanto rimarranno ad esclusivo carico della stessa;

13. l'obbligo, in capo al personale dell'impresa, in considerazione della specificità del servizio e degli altri elementi che lo caratterizzano, durante la permanenza nei locali dell'aeroporto, di mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale del gestore che nei confronti degli utenti, attenendosi, a tal fine, alle disposizioni che verranno impartite in merito dal competente ufficio del gestore. Per tutto quanto sopra detto, Sogas si riserva di esercitare in qualunque momento e nelle modalità di volta in volta ritenute più opportune, un costante potere di vigilanza e controllo sulla qualità e sulla efficienza dei servizi, in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla sua qualità di committente e dalle norme civilistiche in quanto applicabili, nonché dall'art. 705 del codice della navigazione;
14. l'obbligo di rendersi disponibili e sottoporsi alle verifiche ispettive (c.d. audit di sistema e di prodotto) per l'effettuazione da parte del gestore delle verifiche sul corretto espletamento dei servizi all'impresa affidati, nelle modalità ritenute più opportune e che saranno di volta in volta comunicate;
15. l'obbligo di indossare (con dotazione a carico dell'impresa) per tutte le risorse adibite ai servizi la medesima uniforme, preventivamente approvata dal committente;
16. l'obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, contributi sociali e assicurativi, e ad applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalle norme vigenti e dagli eventuali contratti collettivi nazionali di categoria; a tal fine, l'impresa affidataria dovrà garantire di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse umane e strumentali idonee all'adempimento degli obblighi dell'affidamento;
17. l'obbligo di dare immediato seguito alle richieste che pervengano dal competente ufficio del gestore di temporanei cambiamenti di postazione degli addetti, in presenza di sopraggiunte necessità operative;
18. l'obbligo di non eseguire alcuna prestazione che non rientri nei propri obblighi contrattuali senza che sia intervenuta una precisa disposizione da parte del gestore;
19. l'obbligo di sostenere tutti i costi derivanti dal conseguimento o possesso di titoli necessari all'espletamento dei servizi presso l'aeroporto, e più specificatamente:
 20. Costi per rilasci/rinnovi dei permessi d'ingresso mezzi e persone;
 21. Costi per rilasci/rinnovi delle patenti di guida aeroportuali (c.d. ADC)
22. l'impegno al costante addestramento del personale in forza alla propria impresa per il conseguimento/mantenimento dei requisiti soggettivi previsti per l'espletamento dei servizi, con costi a proprio totale carico e obbligo della trasmissione al gestore delle relative attestazioni di avvenuta formazione;
23. obbligo all'Impresa di comunicare all'appaltante per iscritto, entro trenta giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all'impresa.

Art. 8 Requisiti del personale

L'Impresa impiegherà, per lo svolgimento del servizio, personale dipendente in forza alla propria struttura.

Detto personale dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A al D. lgs. 18/99 e dalle altre vigenti norme di settore, in relazione alla specifica attività svolta.

La Società di Gestione appaltante potrà richiedere la immediata sostituzione di quelle persone che, non siano ritenute idonee per dimostrata assenza di qualità personali, professionali, tecniche, morali e disciplinari.

Il personale dipendente dell'Impresa dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Nei confronti del proprio personale l'Impresa dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compreso il D.Lgs 81/2008 e successivi). Tali contratti, se ed in quanto applicabili, dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art.13, comma 1, del D.Lgs. 13/01/1999 n.18 (attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli Aeroporti della Comunità, c.d. "Decreto sull'Handling").

L'Impresa dovrà dimostrare in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'Appaltante di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che lo stesso appaltante riterrà all'uopo opportuni.

L'Impresa è tenuta a fornire alla società di gestione appaltante, con cadenza trimestrale, copia del DM10 e DM10SR riguardanti i versamenti contributivi relativi ai dipendenti impegnati nell'attività prevista nel presente capitolato.

In caso di inottemperanza agli obblighi qui precisati, accertata dalla Società di gestione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, dall'INPS o dall'INAIL, la Società di gestione medesima procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ovvero analoga comunicazione non pervenga dall'INPS o dall'INAIL.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla Società di gestione, né ha titolo al risarcimento di danni.

L'Impresa dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutti gli operatori del servizio e comunque idoneo all'espletamento dello stesso; dovrà curare che sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'Impresa dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine della società di gestione e dell'aeroporto.

L'Impresa dovrà consegnare al rappresentante dell'appaltante qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione del servizio.

Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

Restano fermi gli obblighi di cui al precedente art. 7 ove applicabili ai requisiti del personale.

Art. 9 Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria del servizio di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull'uso dei terminal, apparecchiature ed attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 nonché in relazione a quanto regolamentato in modo specifico dal D.Lgs. 230/95 come integrato dal D.Lgs. 241/2000 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti.

Viene, pertanto, fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di non introdurre in attività di lavoro e nei luoghi e locali ad essa adibiti persone esterne ai servizi, senza la previa comunicazione e successiva autorizzazione della Società di Gestione appaltante.

Art. 10 Danni a persone o cose — Copertura assicurativa

L'Impresa dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'appaltante o dei terzi. Pertanto la società appaltante è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'appaltatore, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla copertura assicurativa, in materia di responsabilità civile di tutti i rischi derivanti dalla responsabilità dell'assunzione del servizio ed, in particolare, per il caso di incidenti al personale ai passeggeri ed agli aeromobili, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio e furto.

Si richiede un massimale R.C.A. non inferiore a quello previsto dalla relativa Ordinanza emanata dalla locale Direzione Aeroportuale ENAC. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'appaltatore, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore medesimo;

L'Ente Assicuratore dovrà essere di gradimento della società appaltante la quale sarà costituita, con esplicita clausola, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso della società appaltante.

Detta polizza dovrà essere trasmessa, in copia, alla società appaltante prima dell'aggiudicazione.

Art. 11 Penali — Risoluzione del contratto

L'appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al corretto svolgimento del servizio in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà della società di gestione appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.) la società appaltante avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale pari al 1% dell'importo complessivo mensile, per la prima inadempienza, e pari al 2% del medesimo importo per la seconda;

b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo complessivo mensile;

c) la società appaltante si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza, contestata e confermata da almeno due richiami/raccomandazioni prodotti per iscritto, di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra ditta.

L'importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l'inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

Le sanzioni, eventualmente ricevute dal gestore, verranno addebitate all'impresa nel caso in cui l'oggetto della medesima sanzione sia ad essa imputabile.

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'intervento preclusivo o limitativo da parte di Autorità amministrativa esterna e superiore in ordine alle prestazioni di cui al contratto medesimo.

Art. 12 Recesso del contratto

La società appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione, in qualsiasi momento, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca della Concessione ministeriale;
- chiusura definitiva dell'aeroporto di Reggio Calabria all'esercizio dell'attività aerea civile-commerciale;
- revoca dell'atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell'appalto;
- mancanza, in capo all'appaltatore, di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di cui alle seguenti fonti normative: D. lgs. n. 18/99, circolare ENAC APT 02/A. Il recesso sarà comunicato all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. contenente il motivo del recesso.

Non è previsto alcun importo ad alcun titolo in conseguenza del recesso, salvo il pagamento dei crediti già maturati ed autorizzati dalla committente per i servizi effettivamente resi fino alla data del recesso.

Art. 13 Variazioni operative sopravvenute

Qualora, per esigenze della società di gestione appaltante o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale ovvero parziale, temporanea ovvero definitiva dell'aeroporto, la società di gestione appaltante si riserva il diritto di disporre la sospensione e/o la riduzione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che l'Impresa possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante in ogni momento di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento delle attività in funzione dell'attività operativa dell'aeroporto.

Art. 14 Cauzione definitiva

L'Impresa costituirà una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti. Si applica integralmente l'art. 113 del d. lgs. n. 163/2006.

Art. 15 Controversie

In caso di controversie, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Art. 16 Spese contrattuali

Tutte le spese del contratto, che verrà registrato solo in caso d'uso, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA che fa carico all'ente appaltante, saranno a totale carico dell'Impresa appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

Allegato al presente capitolato è il "programma per l'espletamento dei servizi di assistenza passeggeri, assistenza operazioni in pista, assistenza pulizia e servizi di scalo presso l'aeroporto di Reggio Calabria", nonché l'eventuale assistenza presso il Terminal di Messina, che prende la numerazione di "allegato 1" e forma parte integrante del presente capitolato.

Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto

PROGRAMMA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI HANDLING PRESSO L'AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA

Il presente Programma disciplina le modalità di svolgimento dei seguenti servizi di assistenza:

- **presso l'Aeroporto di Reggio Calabria**

- servizi di assistenza passeggeri e bagagli;
- servizi di assistenza operazioni in pista;
- servizi di assistenza pulizia e servizi di scalo.

- **presso il Terminal di Messina, il Pontile marittimo aeroportuale**

- servizi di assistenza passeggeri;
- servizio di assistenza passeggeri e bagagli, compresi gli incassi delle eventuali relative eccedenze, movimentazione e gestione bagagli presso il Terminal di Messina, il Pontile marittimo aeroportuale ed il Terminal di Reggio Calabria.

I suddetti servizi dovranno essere svolti secondo i principi del decreto legislativo n. 18/99, che costituisce norma di riferimento nella materia e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamento applicabili in materia.

La società di gestione SO.G.A.S. S.p.A. — Aeroporto di Reggio Calabria ha affidato i servizi di cui trattasi, mediante procedura concorsuale, ad un'impresa che si atterrà, nell'esecuzione del servizio, alle indicazioni del presente Programma.

I suddetti servizi sono svolti sotto il controllo, in qualunque momento e nelle modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto, della società di gestione e dell'ente regolatore ENAC – locale Direzione Aeroportuale di Reggio Calabria.

Condizioni generali del servizio (orario e numero di persone)

Presso l'Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria il servizio dovrà essere svolto da una squadra tipo composta da:

1. n. 3 (tre) unità di addetti di scalo per l'espletamento dei servizi di assistenza ai passeggeri e bagagli, per numero 2 (due) ore, per ogni volo in arrivo e partenza (transito), antecedenti l'orario schedato di partenza dei voli assistiti dal gestore e con facoltà della stazione appaltante di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento dei servizi di assistenza in funzione anche delle programmazioni operative dei vettori assistiti. Il programma voli in essere è disponibile presso gli uffici competenti della stazione appaltante;

2. n. 5 (cinque) unità di operatori unici aeroportuali per l'espletamento dei servizi di assistenza con un impegno temporale di 2 (due) ore, durante il transito dei voli assistiti dal gestore, in accordo all'operativo programmato, con facoltà della stazione appaltante di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento dei servizi in funzione dell'attività operativa relativa ai voli assistiti dal gestore, attualmente valutabile dal programma voli in essere, disponibile presso la stazione appaltante.

Presso il Terminal di Messina il servizio dovrà essere svolto da una squadra tipo composta da:

1. n. 2 (due) unità di addetti di scalo per l'espletamento dei servizi di assistenza passeggeri e bagagli, compresi gli incassi delle eventuali relative eccedenze, per n. 2 (due) ore, per ciascun volo assistito presso l'aeroporto;
2. n. 2 (due) unità di operatori unici aeroportuali per l'espletamento dei servizi di assistenza passeggeri, movimentazione e gestione bagagli, per n. 2 (due) ore, per ciascun volo assistito presso l'aeroporto.

Presso il Pontile marittimo ed il Terminal di Reggio Calabria il servizio dovrà essere svolto da una squadra tipo composta da:

1. n. 2 (due) unità di operatori unici aeroportuali per l'espletamento dei servizi di assistenza passeggeri, movimentazione e gestione bagagli tra il Pontile marittimo ed il Terminal di Reggio Calabria, per 30 minuti, per ogni arrivo di natante.

Gli orari di svolgimento delle predette operazioni di assistenza, **presso il Terminal di Messina, tra il Pontile marittimo ed il Terminal di Reggio Calabria**, di cui ai precedenti punti, saranno comunicati al momento dell'attivazione dei servizi di assistenza presso il Terminal di Messina, il Pontile marittimo ed il Terminal aeroportuali di Reggio Calabria. La Sogas Spa si riserva la facoltà di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento dei predetti servizi di assistenza, in funzione dell'attività operativa dell'aeroporto.

Il tutto, con riserva di aggiornamento, rettifica e integrazione sulla base dello sviluppo delle attività connesse ad eventuali incrementi o decrementi dei voli.

L'impresa, fermo restando l'obbligo del rispetto delle fasce orarie già indicate, si obbliga altresì a garantire lo svolgimento del servizio anche se al di fuori delle fasce orarie stabilite, in caso di ritardati movimenti degli aeromobili, irregolarità operative e/o infrastrutturali, meteo avverse, etc.).

L'impresa si obbliga inoltre ad eseguire il servizio per tutti i voli in partenza/arrivo/transito dall'aeroporto, anche se non previsti nel piano dei voli settimanali o mensili, ed in relazione a tutti quei casi non programmabili in anticipo quali, ad esempio, voli charter, ritardi dei voli, dirottamenti, condizioni meteo, ecc.

In tali casi, e cioè al di fuori delle fasce orarie in cui è richiesta la presenza obbligatoria, l'attivazione del servizio avverrà a seguito di chiamata telefonica da parte della Società di gestione e l'impresa è obbligata ad attivare il servizio il prima possibile e comunque entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata e garantire il medesimo fino all'avvenuto decollo del/i volo/i.

A tal fine l'impresa è obbligata a comunicare alla società di gestione uno o più numeri di telefono a cui inoltrare le chiamate per le richieste di attivazione immediata del servizio.

L'attivazione dei servizi dovrà essere garantita dall'impresa in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario dalla stazione appaltante, in relazione al numero di voli programmati ed alla previsione del numero dei passeggeri in arrivo e partenza, ed in ogni caso l'impresa seguirà le eventuali disposizioni del responsabile della società di gestione sulla base della programmazione dei voli settimanali. Resta salvo l'obbligo dell'impresa appaltatrice di garantire il presidio delle postazioni in tutte le fasce orarie sopra specificate o di volta in volta comunicate.

L'impresa, nel corso dello svolgimento del servizio, si obbliga e si impegna a rispettare le disposizioni di legge di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, e ad ottemperare a tutte le disposizioni che la società di gestione impartirà.

L'impresa si obbliga, inoltre, a rispettare la normativa prevista dalla legge 12/06/1990 n. 146 e successive modificazioni e/o integrazioni e dalle delibere emesse dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e secondo le modalità previste nel settore del trasporto aereo, come da dichiarazione da rendersi a cura dell'impresa.

Responsabile del servizio

L'impresa dovrà designare un responsabile del servizio, munito di poteri decisionali sul personale dell'impresa adibito alle attività oggetto dei servizi resi; l'impresa dovrà comunicare per iscritto il nominativo e i recapiti alla società di gestione.

Il responsabile del servizio farà riferimento all'incaricato/i designato/i dalla società di gestione e rappresenterà l'Impresa nei confronti della società di gestione stessa per tutti gli aspetti e i problemi di carattere gestionale.

Il responsabile del servizio sarà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, responsabile in particolare dei seguenti aspetti:

- qualità del servizio reso;
- programmazione e gestione delle risorse umane destinate al servizio;
- adozione di tutte le misure necessarie all'ottimale esecuzione del servizio, avuto riguardo in particolar modo all'osservanza degli standard di sicurezza e qualitativi prescritti;
- supervisione del servizio e referente per la formazione ed aggiornamento del personale.

L'impresa deve assicurare la presenza del Responsabile del servizio in aeroporto durante le attività di assistenza, e deve altresì garantire la propria reperibilità per 365 gg./anno. In ogni caso il gestore ha facoltà di obbligare l'impresa ad assicurare la presenza del responsabile in ogni occasione in cui, per situazioni di particolare natura, la cui valutazione è rimessa al gestore, essa dovesse rendersi necessaria.

Formazione ed aggiornamento del personale — Controlli di qualità

L'impresa si obbliga al puntuale rispetto delle indicazioni riportate all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, ai punti 7, 8, 13, 14, 15, oltre che delle indicazioni riportate all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto.

Al fine di garantire la qualità dei servizi resi, l'impresa dovrà redigere un Piano della Qualità con l'indicazione di tutte le procedure adottate per garantire la qualità dei servizi di cui trattasi. Tale Piano della Qualità dovrà essere consegnato dall'impresa prima dell'inizio effettivo del servizio, ed è soggetto ad approvazione da parte del gestore, che ha facoltà di richiedere rettifiche e variazioni del suo contenuto. In ogni caso, esso dovrà essere compatibile con i documenti aziendali del gestore di carattere cogente (ad esempio il Regolamento di Scalo, il Manuale d'Aeroporto, etc.).

Il presente Programma potrà essere integrato e/o modificato, anche nel corso dello svolgimento del servizio, sulla base dell'evoluzione normativa e/o operativa.

Il RUP
Francesco Giovinazzo